

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che in data 9 luglio 2021 con sentenza n. 27/2021 ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «San Pio X società cooperativa», con sede in San Benedetto del Tronto (AP);

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Pio X società cooperativa», con sede in San Benedetto del Tronto (AP) (codice fiscale 00746290444), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Arturo Taliani nato ad Ascoli Piceno (AP) il 16 ottobre 1975 (codice fiscale TLNRTR-75R16A462D), domiciliato in Folignano (AP) - via Avellino n. 12.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07120

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 24 settembre 2021.

Organizzazione dell'Unità di missione per i progetti del «PNRR» di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1, commi da 1037 a 1050;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al predetto Ministro è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Daniele Franco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l'Italia;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, ai sensi del quale «Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1, dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2021 al n. 2064, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale

istituire l'Unità di missione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2021 al n. 2067, di istituzione nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021, articolata in una posizione dirigenziale di livello generale e in tre posizioni dirigenziali di livello non generale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve disciplinare le funzioni delle singole articolazioni organizzative dell'Unità di missione istituita presso il Dipartimento per trasformazione digitale;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare, ai sensi del predetto art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, le funzioni delle singole articolazioni organizzative dell'Unità di missione istituita nell'ambito del Dipartimento per trasformazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 che assegna la titolarità degli investimenti e delle riforme alle amministrazioni centrali individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 e, in particolare, l'art. 24-*quater* relativo al «Dipartimento per la trasformazione digitale»;

Visto il decreto del segretario generale 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019, reg. ne-succ. n. 1659, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni dell'Unità di missione

1. L'Unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, assicura il coordinamento in materia di



gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di competenza del Dipartimento. Provvede, inoltre, ad emanare ed aggiornare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale, ponendo in essere le misure necessarie finalizzate al conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel PNRR.

2. L'Unità attiva misure adeguate al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi del PNRR, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri programmi dell'Unione. A tal fine partecipa alla rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di finanza.

Art. 2.

Articolazione dell'Unità di missione e compiti dei servizi

1. L'Unità di missione di cui all'art. 1 è coordinata da una figura dirigenziale di livello dirigenziale generale, ed è articolata in tre strutture di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore dell'Unità di missione rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi assegnati al Dipartimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e partecipa alla Rete dei referenti delle amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 30 luglio 2021, n. 101. Si raccorda con l'Unità di missione istituita presso il Segretariato della Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I compiti e le funzioni dei Servizi in cui l'Unità di cui al comma 1 si articola, sono di seguito indicati:

a) Servizio di gestione e monitoraggio n. 1 (Servizio 1) - svolge funzioni di presidio sull'attuazione e sul raggiungimento di *milestone* e *target* dei seguenti investimenti e riforme:

- a. M1 - C1 - 1.1: Infrastrutture digitali
- b. M1 - C1 - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al *Cloud*
- c. M1 - C1 - 1.3: Dati e interoperabilità
- d. M1 - C1 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale
- e. M1 - C1 - 1.7: Competenze digitali di base
- f. Riforma M1 - C1 -1.3: *Cloud* e interoperabilità
- g. Altri interventi di competenza del Dipartimento finanziati dal Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 nonché altri investimenti nei quali il Dipartimento assume il ruolo di soggetto attuatore.

Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio 1 vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR.

Il Servizio 1 adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi di competenza.

Il Servizio 1 coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi di competenza, e, in particolare, assicura la tempestiva e corretta registrazione dei pertinenti dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi finali e intermedi attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

b) Servizio di gestione e monitoraggio n. 2 (Servizio 2) - svolge funzioni di presidio sull'attuazione e sul raggiungimento di *milestone* e *target* dei seguenti investimenti e riforme:


- a. M1 - C1 - 1.5: *Cybersecurity*
- b. M1 - C1 - 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali
- c. M1 - C2 - 3.1 Piano Italia a 1 Gbps
- d. M1 - C2 - 3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche)
- e. M1 - C2 - 3.3 Scuola Connessa
- f. M1 - C2 - 3.4 Sanità Connessa
- g. M1 - C2 - 3.5 Collegamento isole minori
- h. Riforma M1 - C1 - 1.1: *ITC procurement*
- i. Riforma M1 - C1 - 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali
- j. Altri interventi di competenza del Dipartimento finanziati dal Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 nonché altri investimenti nei quali il Dipartimento assume il ruolo di soggetto attuatore.

Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio 2 vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR.

Il Servizio 2 adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi di competenza.

Il Servizio 2 coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, e, in particolare, assicura la tempestiva e corretta registrazione dei pertinenti dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

c) Servizio per il circuito finanziario, la rendicontazione e il controllo (Servizio 3) - sovrintende alla gestione del circuito finanziario delle risorse del PNRR di competenza del Dipartimento, attivando le risorse per i progetti a regia verso i soggetti attuatori e/o realizzatori degli interventi e movimentando le risorse dei progetti a titolarità del Dipartimento stesso.



Il Servizio 3 provvede, inoltre, relativamente agli interventi PNRR assegnati al Dipartimento con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'allegato III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, si accerta della regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di *milestone* e *target*, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di *milestone* e *target* in coerenza con gli impegni assunti.

Il Servizio 3 provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati raccolti dai Servizi 1 e 2 di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme assegnate al Dipartimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2020, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi finali e intermedi, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Provvede, inoltre, al recupero delle somme indebitamente percepite dai soggetti attuatori e/o dai realizzatori. Nello svolgimento delle proprie attività, il Servizio 3 assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 settembre 2021

*Il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale*
COLAO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2541*

21A07118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Blenrep», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1388/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

